



COMUNE DI PADOVA

Settore Suap ed Attività Economiche

IL SINDACO

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione “Coronavirus” Codiv-19. Approvazione del piano e definizione condizioni minime per svolgimento dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto e al chiuso e analoga forma di vendita su area pubblica

Viste

- le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), emanate in particolare dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il DPCM 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

- il DPCM 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

- il DPCM 01/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) pubblicato in GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020;

- il DPCM 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) pubblicato in GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020;

- il DPCM 09/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale. (20A01558) pubblicato in GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020;

- il DPCM 11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale. pubblicato in GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020;

- il DPCM 22/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale. pubblicato in GU Serie Generale n.76 del 20-03-2020;

- l'Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

- il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 33 del 20 marzo 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone"

- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza da CODIV-19";

- il Decreto legge 25 marzo 2019 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 con cui è stata prorogata fino al 13 aprile l'efficacia delle disposizioni dei DPCM 8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

Vista l'Ordinanza n. 37 del 03 aprile 2020 del Presidente della Regione Veneto recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone" nella quale si prevedeva si prevede, fino al 13 aprile 2020, il divieto dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato un piano che preveda ulteriori misure di sicurezza e precisamente:

1. una perimetrazione nel caso di mercati all'aperto;
2. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
3. sorveglianza pubblica o privata che verifichi le distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
4. per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca;

Visto il DPCM del 10/04/2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A02179) pubblicato nella gazzetta ufficiale n.97 del 11-04-2020;

Tenuto conto dell'Ordinanza n. 40 del 13 Aprile 2020 del Presidente della Regione Veneto recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone" nella quale viene confermato, fino al 3 Maggio 2020, il divieto dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato un piano che preveda le misure di sicurezza già indicate nell'ordinanza del 3 Aprile 2020

Ritenuto pertanto necessario e urgente disporre la possibilità di effettuare attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica di generi alimentari purché siano osservate le misure succitate;

Evidenziato che l'Ordinanza n. 40 del 13 Aprile 2020 del Presidente della Regione Veneto ha disposto la chiusura degli esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, di vendita di generi alimentari nelle giornate di domenica 19, 26 aprile e 3 maggio 2020 e nei giorni festivi del 25 aprile e 1° maggio 2020 e che pertanto nelle citate date non potranno svolgersi mercati ;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

che, fino al 3 Maggio 2020, l'effettuazione dei mercati cittadini, indicati nell'elenco allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento avvenga, secondo il presente piano, nel seguente modo:

- le aree mercatali all'aperto saranno perimetrare e sorvegliate a cura dell'Amministrazione con il supporto di Aps Holding, personale del Maap nonché della Protezione Civile e con il coordinamento della Polizia Locale e del Settore Lavori Pubblici – Servizio Manutenzioni*
- in tutti i mercati sarà garantita la presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;*

DISPONE altresì

- che le medesime prescrizioni (perimetrazione, controllo accessi, sorveglianza) debbano essere osservate anche nei mercati riservati agli imprenditori agricoli, inseriti nella vigente pianificazione, a cura delle Associazioni di categoria che ne hanno la gestione in base di apposito disciplinare*
- che gli esercenti l'attività di vendita su posteggi isolati, inseriti nel vigente piano del commercio su area pubblica, devono provvedere autonomamente all'attuazione delle prescrizioni (perimetrazione, controllo accessi, sorveglianza)*

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

INDIVIDUA

ai sensi della L. 241/1990 quale responsabile del procedimento il Funzionario A.S. "Responsabile del Servizio Attività Economiche e Gestione Eventi sul territorio, del Settore Suap e Attività Economiche" (tel. 049/8205864 – mail: commercio@comune.padova.it);

DISPONE

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva:

- sia preventivamente comunicata al Prefetto di Padova;*
- sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale informatico e sul sito internet comunale oltre ad altri canali di comunicazione istituzionali.*

IL SINDACO
Sergio Giordani